



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0659/37 - SG.34 - PAO.

Roma, 14 settembre 2020

Al Ministero dell'Interno  
Segreteria del Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

**ROMA**

**OGGETTO:** ufficiali di collegamento all'estero  
discrasie normative e applicative - richiesta chiarimenti urgenti

*segue note n. 0248/37 -SG.34 - PAO del 21 febbraio 2020 e n. 373/37 - SG. 34 - PAO del 6 maggio 2020*

Con le note richiamate in oggetto sono state rappresentate a Codesto Ufficio specifiche rilevanti questioni relative a discrasie normative e applicative concernenti la disciplina degli ufficiali di collegamento all'estero, in particolare:

1. incomprensibile decurtazione dell'assegno di lungo servizio all'estero (di seguito A.L.S.E.), che è prescritto<sup>1</sup> essere quantificato in misura mensile netta "ragguagliata a 30 diarie<sup>2</sup> intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione", nonché, relativamente allo stesso, importi inferiori rispetto ai colleghi Carabinieri e Finanziari aventi qualifiche ascrivibili al medesimo "gruppo<sup>3</sup>" di diarie ALSE;
2. a distanza di oltre 20 anni dall'introduzione delle predette diarie, l'inflazione, solo in Italia, ha eroso più del 35% del loro potere d'acquisto iniziale. A ciò si aggiunga la decurtazione normativa<sup>4</sup> del 20% avutasi nel 2006, che porta ad oltre il 55% la flessione degli importi sanciti nel 1998. Di qui la ravvisata necessità di aggiornare le predette diarie;
3. decurtazione del 50 % dell'A.L.S.E. relativo cd. "riposi legge" di cui alla L. 937/1977, che invece di essere stati fatti convergere nell'alveo normativo del riposo settimanale, che non subisce decurtazioni, sono stati inspiegabilmente

<sup>1</sup> Art. 1808 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 66/2010.

<sup>2</sup> Indicate nella tabella B allegata al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/8/1998 e successive modificazioni.

<sup>3</sup> Allegato 1 dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/8/1998 e successive modificazioni.

<sup>4</sup> Art. 28 del D.L. 223/2006.

**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

- assoggettati all'applicazione analogica in *malam partem* della disciplina prevista per il congedo ordinario;
4. decurtazione del 100% dell'A.L.S.E. relativo alle giornate di assenza fruita a titolo di recupero riposo (maturate per esigenze di servizio che incidono sul recupero psicofisico dei colleghi) visto che, comparativamente, ai riposi settimanali viene invece giustamente associato un ALSE integrale;
  5. incomprensibile mancato riconoscimento delle ore di straordinario prestatato, nonostante il secondo comma del citato art. 1808 D. Lgs. 66/2010 disponga che l'ALSE non compensi lo straordinario, principio oramai consolidato in giurisprudenza<sup>5</sup> per quanto concerne indennità similari e che trova applicazione pratica, per esempio, per gli esperti per la sicurezza, ancorché quest'ultimi siano beneficiari della ben più sostanziosa Indennità di Servizio Estero. Tra l'altro, il discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, oltre ad essere ritenuto illegittimo, può condurre a situazioni aberranti, implicanti un impiego potenzialmente disinvolto del personale oltre l'orario obbligatorio di servizio;
  6. attribuzione a domanda, e non automatica -aggravando così indebitamente il procedimento- delle diarie ALSE previste nel "gruppo III<sup>6</sup>" alle qualifiche dirigenziali<sup>7</sup> di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore. Altrettanto insondabile risulta poi la posticipazione della relativa decorrenza, che si sostiene dover esser connessa alla data del decreto di promozione registrato alla Corte dei Conti, circostanza non richiesta dall'art. 4 L. 836/1973 e che pertanto pone in capo ai beneficiari le lentezze burocratiche;
  7. mancato riconoscimento:
    - a) delle fattispecie individuate e compensate dall'accordo sulla ripartizione delle risorse confluite nel fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, considerando la natura non omnicomprensiva dell'ALSE emersa dalla disamina normativa effettuata;
    - b) dell'attribuzione dell'indennità giornaliera per la valorizzazione dirigenziale ex art. 45 comma 11 D. Lgs. 95/2017, analogamente a quanto riferito nel precedente punto a), non essendo noti divieti normativi in tal senso;

<sup>5</sup> A esempio si consulti la sentenza n. 4074/2007 del Consiglio di Stato.

<sup>6</sup> In sostituzione di quelle del "gruppo IV" di cui all'allegato 1 dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/8/1998 e successive modificazioni.

<sup>7</sup> Divenute tali a seguito del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e come plasticamente sottolineato dalla circolare N. 557 /910/S.M./2.100 del 22 dicembre 2017 del Sig. Capo della Polizia.



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

8. mancato riconoscimento del cd. buono pasto giornaliero in contemporanea presenza delle circostanze già esposte, al fine di assicurare il pieno beneficio della "mensa obbligatoria di servizio";
9. mancato riconoscimento al personale della Polizia di Stato del cd. buono vestiario, indubbiamente spettante visto che presta servizio necessariamente in abiti civili, già assicurato al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri;
10. lungaggini nell'accredito dell'ALSE e dell'indennità speciale, soggetti ad una farraginoso procedura che si chiede di semplificare a beneficio di una sostanziale riduzione dei tempi di liquidazione, che nel recente passato si sono protratti per mesi, tanto che in numerosi casi i colleghi hanno dovuto razionare al massimo le proprie uscite per "far quadrare i conti alla fine del mese". Che sia possibile abbattere i tempi di pagamento è dimostrato dal trattamento finora riservato ai colleghi Carabinieri e Finanziari, i quali percepiscono quanto dovuto con la stessa regolarità degli stipendi, senza ritardi. Inoltre, la "certificazione" della fattibilità di quanto auspicato è pervenuta negli ultimi mesi (dopo un primo "energico" interessamento di questa O.S.) visto che è da aprile u.s. che l'ALSE e l'indennità speciale vengono erogate entro pochi giorni dal termine del mese in cui sono state maturate;
11. mancanza di documentazione attestante i compensi accessori percepiti, come l'A.L.S.E. e l'indennità speciale, circostanza che viola macroscopicamente il principio di trasparenza dell'*agere* della Pubblica Amministrazione e "disorienta" i colleghi, visto che di fatto, frequentemente, non sono in grado di desumere a cosa siano attribuibili le somme che percepiscono. Come chiaramente dimostrato dalla ricostruzione normativa elaborata, le indennità accessorie, *in primis* ALSE ed indennità speciale, debbono essere incluse tra le voci che figurano nel cosiddetto "Cedolino Unico". Quanto richiesto attualmente avviene già per gli esperti per la sicurezza, i quali -dunque- rispetto agli ufficiali di collegamento sono "privilegiati" anche su questo, oltre che -come già sottolineato- su straordinari e maggior importo dell'ISE rispetto all'ALSE.

Fermi i suddetti rilievi, già rappresentati con ampia dissertazione nel comunicato in premessa, si coglie l'occasione per rappresentare un'ulteriore questione:

12. mancata applicazione dell'art. 51 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 nella parte in cui prevede che le seguenti indennità concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare:



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

- a) comma 6, per quanto concerne l'indennità mensile pensionabile, esenzione di cui già beneficiano taluni appartenenti alla Guardia di Finanza in regime di ALSE;
- b) comma 7, per quanto concerne l'indennità di prima sistemazione;
- c) comma 8, per quanto concerne l'indennità speciale (la riduzione di che trattasi è invece già applicata all'ALSE, egualmente indennità accessoria).

Come chiarito in premessa le questioni proposte, ad eccezione di quella esplicitata nel punto 12, sono state rappresentate con un primo comunicato di febbraio 2020.

Pur considerando il periodo emergenziale connesso alla diffusione del COVID 19, alla luce del sollecito di maggio, si ritiene che sette mesi senza ricevere una risposta formale non siano accettabili.

**Il ritardo si ritiene ancora più ingiustificabile se si tiene conto che le richieste di chiarimenti, lungi dall'essere generiche sono specifiche e hanno ad oggetto norme che da anni caratterizzano la quotidianità professionale di alcuni colleghi.**

Tali considerazioni sono ancor più valide con riferimento alle inaccettabili disparità di trattamento rispetto a Carabinieri e Finanziari e alla mancanza di trasparenza nella documentazione amministrativa fornita ai colleghi.

**Per le ragioni di cui sopra, in assenza di urgentissimo riscontro questa Organizzazione Sindacale sarà costretta a portare le questioni rappresentate presso altre sedi e all'attenzione di altre Autorità competenti con l'utilizzo di tutti gli strumenti e istituti riconosciuti dall'ordinamento giuridico di carattere partecipativo e giurisdizionale.**

Si rimane in attesa di cortese quanto tempestivo riscontro scritto e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -